



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 30/06/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 16 giugno 2005, n. 194

Artt. 2 e 18 della L.R. n. 11 del 01/08/2003 "Nuova disciplina del commercio" Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 - Iscrizione del Comune di Melendugno (Le) nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali";

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II, si evidenzia quanto segue:

La L.R. 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio", all'art. 2, lett. d) stabilisce che, con successivo provvedimento attuativo, si provvederà alla definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e di città d'arte di cui all'articolo 18;

Con Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 sono stati individuati i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte in cui, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura anche in deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

Il Comune di Melendugno, in provincia di Lecce, con nota prot. n. 9600/298 C del 06/06/2005 ha chiesto la conferma dell'iscrizione nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte, in presenza di dati migliorativi rispetto a quelli che hanno già determinato tale riconoscimento, giusta determinazione n.33 del 30/05/2003, ai sensi della ex L.R. n.24/99.

A tal fine ha trasmesso la documentazione, prevista dal citato Regolamento, che qui di seguito si riporta,

Il parere, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del R.R. n.11/04, delle organizzazioni delle imprese del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dei lavoratori dipendenti, in merito all'inclusione del Comune di Melendugno nell'elenco delle località turistica;

i dati statistici relativi agli arrivi e presenze, riferiti al 2004, forniti dall'Agenzia di Promozione Turistica della provincia di Lecce,

l'elenco delle strutture ricettive e delle attività connesse con il turismo (campeggi, alberghi, case e appartamenti per vacanze, altre strutture complementari;

l'ordinanza del Sindaco relativa alle disposizioni per gli orari degli esercizi commerciali.

Dalla verifica degli atti, si evince che il Comune di Melendugno soddisfa tutti i parametri riferiti alla domanda turistica e due dell'offerta turistica, sanciti dall'art. 2 del regolamento regionale.

In considerazione che il comma 1 del citato art. 2 stabilisce che condizione per l'inserimento nell'elenco regionale è la sussistenza di almeno due parametri di ciascuno di quelli individuati dal regolamento, (parametri riferiti alla domanda e all'offerta turistica), si propone l'iscrizione del Comune di Melendugno, nell'elenco regionale delle località turistiche e delle città d'arte, come città turistica.

ADEMPIMENTI Contabili

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio II

Dott.sa Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità d'esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
- di iscrivere il Comune di Melendugno, in provincia di Lecce, quale località turistica, nel registro regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, istituito con determinazione del Dirigente del Settore Commercio 7 marzo 2005, n. 87;
- di riconoscere tutto il territorio del Comune di Melendugno, quale città turistica, nel periodo 1 aprile - 30 ottobre.
- di prendere atto di quanto concordato tra il Comune e le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, in relazione agli orari degli esercizi commerciali;
- di stabilire che ogni tre anni la regione può richiedere al Comune la verifica del mantenimento dei parametri di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Reg. n. 11/2003;
- di stabilire che il Comune è tenuto a trasmettere al Settore Commercio, eventuali provvedimenti di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.R. n. 11/2003;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Puglia ai sensi della L.R.n.13/94;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, secondo la normativa in vigore, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998;

- di trasmettere un originale del presente provvedimento, completo d'attestazione d'avvenuta pubblicazione all'Albo, alla Segreteria della G.R. e l'altro depositato nella raccolta dei provvedimenti dirigenziali del Settore Commercio.

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace
